Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 9 dell’11 gennaio 2002 - Serie generale

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 7

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2001.

Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2001.

Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Decreto del 16 marzo 2000 del Ministro delle Politiche Agricolo e Forestali, con il quale, in applicazione della specifica normativa comunitaria, sono state emanate le modalità per la gestione nazionale dei premi zootecnici;

Visto l'articolo 5 del sopra citato Decreto del Ministro, che sancisce le procedure da seguire per la presentazione delle domande di premio e degli ulteriori adempimenti che ne derivano;

Considerato che l'insieme dei premi di cui al presente decreto sono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 e n. 3887/92 della Commissione e successive integrazioni, con i quali è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'articolo 5, nonché al regolamento CE 1760/2000 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;

Considerata la necessità di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale dei regimi di premio per i bovini maschi, le vacche nutrici, i bovini macellati, nonché i premi supplementari in applicazione dei Regolamenti CE n. 1254/1999, 2342/1999 e del Decreto del 16 marzo 2000;

Decreta:

Sezione I

Premio speciale a favore dei detentori di bovini maschi

Art. 1
Periodo presentazione domande

Le domande di premio speciale possono essere presentate dal 1° marzo alle ore 18 del 30 novembre, e ciascun produttore può presentare un numero di domande non superiore a cinque, riferite allo stesso codice aziendale.

I capi per i quali è richiesto il premio devono essere detenuti in azienda per almeno due mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio.

Art. 2
*Animali ammissi*bili

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che abbiano:

- non meno di 7 mesi e non più di 19 mesi per i maschi interi e la prima fascia di età per gli animali castrati ;
- oltre 20 mesi, per la seconda fascia di età, per gli animali castrati.

Il produttore, per gli animali richiesti a premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto.

Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, che non abbiano già percepito il premio nel Paese di origine, il produttore, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:

"Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n………."
oppure,
"Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n……"
"Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n…."

L'annotazione di cui sopra è vincolante ai fini dell'erogazione del premio.

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 7 par. 2 e 3 del Decreto 16 marzo 2000 n. 122 o all'applicazione del coefficiente di densità, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

Art. 3

In deroga all'articolo 4, par. 1 del Reg. CE n° 1254/1999 e in applicazione del paragrafo 5 dello stesso articolo, il limite di 90 capi per azienda è abrogato alle seguenti condizioni:

1. vengano rispettate le norme minime di protezione ambientale attraverso la presentazione del piano di spandimento dei reflui zootecnici all'amministrazione competente;

2. vi sia l'impegno a non diminuire il livello di manodopera impiegato rispetto all'anno precedente la richiesta di premio.

Sezione II
Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici

Art. 4
Periodo presentazione domande

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata nel periodo compreso tra il 15 maggio e le ore 18 del 15 ottobre ed il produttore può presentare una sola domanda per anno.

Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda le vacche e le giovenche per le quali il premio è richiesto, fatte salve le eventuali sostituzioni consentite dall'articolo 10 bis del regolamento CEE n.3887/92.

Art. 5
Definizione vacca nutrice

Per vacca nutrice si intende una vacca appartenente ad una razza ad orientamento carne, diversa da quelle indicate in allegato 1, od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Il premio può essere richiesto per i capi che rispondano alla definizione sopra riportata nonché, per un numero non superiore al 40%, per le giovenche di età uguale o superiore a 8 mesi rispondenti alle stesse caratteristiche di razza e destinazione.

Tuttavia, per gli anni 2002 e 2003, è fatto obbligo richiedere il premio per almeno il 15% di giovenche, obbligo che decade qualora il premio sia richiesto per un numero di capi inferiore a 14.

Art. 6
Limiti al beneficio del premio

Non possono beneficiare del premio:

a. le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1;
b. le aziende titolari, al 1° di aprile, di un quantitativo di riferimento latte complessivo totale, consegne e vendite dirette, superiore a 120.000 Kg.

Il produttore, per usufruire del premio, deve impegnarsi a non aumentare oltre i 120.000 Kg il proprio quantitativo di riferimento latte durante l'anno.

La limitazione di cui alla lettera b non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia al mantenimento di vacche necessarie alla produzione del quantitativo di riferimento di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7
Limite individuale di premio

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'AGEA ha comunicato quale “diritti individuali al premio”, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'AGEA provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

Art. 8
Riserva nazionale

I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente, secondo il seguente ordine:
1) giovani allevatori di età inferiore ai 40 anni,-in caso di associazioni tale requisito deve essere rispettato da almeno i due terzi dei soci-;

2) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai avuto diritti individuali;

3) altri produttori.

All'interno della predetta ripartizione l'attribuzione dei diritti si effettua rispettando le seguenti priorità:

- allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne indicate in allegato 2;
- allevatori la cui azienda è ubicata nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. n° 1257/1999, art 17;
- allevatori che aderiscono al regolamento CE 1804/1999 relativamente alla produzione di carne bovina biologica;
- altri.

Art. 9
Richieste quota

I produttori che intendano ottenere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare motivata richiesta di quota individuale, su modello prestampato dall'AGEA, alla quale le richieste stesse vanno indirizzate e che comunque devono pervenire entro e non oltre le ore 18 del 15 maggio.

L'AGEA provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.

Art. 10
Trasferimenti dei diritti al premio

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'AGEA, ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva nazionale.

Art. 11
Cessione temporanea

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni solari interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.

Art. 12
Utilizzo diritti

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i seguenti casi:

- un produttore che detiene al massimo 7 diritti al premio; se durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale;
- un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;
- un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non è obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
- casi eccezionali debitamente motivati.

A tal fine viene considerato come utilizzato:

- il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;
- il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;
- il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.

In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

Art. 13
Notifiche

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'AGEA da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica, di cui sopra da redigere esclusivamente su apposito modello definito dall'AGEA, deve pervenire alla stessa entro le ore 18 del 15 maggio ed essere compilata correttamente; in caso contrario il trasferimento non sarà ritenuto valido.

L'AGEA, nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.

Sezione III
Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per le vacche nutrici.

Art. 14
Presentazione domande

Le domande di premio speciale per i bovini maschi e premio vacca nutrice devono essere redatte esclusivamente sui modelli definiti dall'AGEA alla quale devono essere indirizzate in originale, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, ed in copia all'Assessorato Regionale all'Agricoltura competente, e devono pervenire all'Agea entro i termini prescritti.

Per le notifiche di cui all'art.13 e per le presentazioni delle domande di cui al presente articolo e all'articolo 22, l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

E' facoltà dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questa definite.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 403/98, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Per l'acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvederà a conformarsi alle disposizioni del DPR n.252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Art. 15
Dichiarazione superfici

La domanda di pagamento per superficie, redatta secondo le disposizioni impartite dalla specifica normativa, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di pagamento per superficie riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo proprietario delle superfici in causa.

Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (Unità Bovini Adulti).

Art. 16
Coefficiente di densità aziendale

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere il premio speciale per i bovini maschi e per le vacche nutrici è pari a 1,9 UBA/ha foraggero per l'anno 2002 e 1,8 UBA/ha foraggero a partire dal 2003.

Il calcolo delle UBA viene determinato tenendo conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche e giovenche, degli ovini e/o caprini per i quali siano state presentate le relative domande di premi zootecnici nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti di correlazione indicati nell'allegato 3;

b) della superficie foraggiera, disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini. Tuttavia, la superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento per un periodo minimo di 7 mesi a partire dal 15 febbraio.

Art. 17
Verifica delle superfici foraggere

La superficie a pascolo è individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37, purchè dichiarata nel codice utilizzo 13.

Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del DPR 19 ottobre 2000 n. 437, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto dei bovini della categoria richiesta a premio pari ad almeno 0,2 UBA/ha, sempreché l'allevatore non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle ASL di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.

Qualora le altre superfici foraggere si trovino in una provincia diversa da quella dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del DPR 19 ottobre 2000 n. 437, che sia diversa da quelle ad essa limitrofe, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento non è necessario per altri fini.

Le suddette prove devono essere inserite nel fascicolo del produttore.

Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densità.

Art. 18
Misura orizzontale

I pagamenti dei premi sono riconosciuti, per gli importi previsti, ai produttori che soddisfino i requisiti in materia di protezione ambientale di cui all'articolo 1 del D.M. 15 settembre 2000, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1259/1999 del Consiglio, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Ai sensi dell'articolo 1, punto c) del citato D. M. 15 settembre 2000 la stabulazione fissa è individuata nell'allevamento dei bovini in stalle sprovviste di annessi recinti all'aperto.

Sezione IV
Regime di premio per l'estensivizzazione

Art. 19
Presentazione delle domande

Il premio per l'estensivizzazione può essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice ad esclusione dei bovini maschi equiparati ai capi per i quali è stato pagato il premio speciale di cui al precedente articolo 2 secondo comma.

Il produttore, qualora si voglia avvalere dell'aiuto comunitario, nella dichiarazione seminativi deve indicare che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione e nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici deve specificare la fascia di densità in cui ricade la sua azienda.

Art. 20
Coefficiente di densità aziendale

Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di età presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile.

La superficie foraggiera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggiera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. La superficie foraggiera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.

Non costituiscono superfici foraggiere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle coltivate con le colture riportate all'allegato 4.

La verifica della superficie foraggera si effettua in base a quanto disposto dal precedente art. 17.

Sezione V
Regime di premio alla macellazione e/o all'esportazione

Art. 21
Presentazione domande

La domanda di premio per la macellazione o per l'esportazione deve essere redatta esclusivamente su modelli definiti dall'AGEA ed essere indirizzati allo stesso Organismo a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi.

E' facoltà dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questa definite.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 403/98, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvederà a conformarsi alle disposizioni del DPR n.252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del Codice Civile, la domanda di premio può essere presentata dal soccidante in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario.

Art. 22
Periodo presentazione domande

Le domande di premio devono pervenire all'AGEA nel periodo compreso tra il 1° marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno successivo per gli animali macellati o esportati entro il 31 dicembre, comunque entro 6 mesi dalla data di macellazione o esportazione.

Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della macellazione o 2 mesi prima dell'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d'età il periodo di detenzione è di 1 mese.

Art. 23
Documenti che accompagnano le domande

La domanda deve essere corredata da:

A) per gli animali macellati
1. un attestato del macello, redatto secondo il fac-simile allegato 5, riportante le seguenti informazioni:
a- anagrafica completa dello stabilimento di macellazione e codice identificativo del macello rilasciato dall'Autorità competente;
b- data di macellazione, numero d'identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;
c- per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi, il peso carcassa come definito dall'articolo 25;
d- il codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Uno stesso animale non può in nessun caso essere riportato su più attestati del macello.

B) per gli animali esportati verso Paesi Terzi
1. una dichiarazione dell'esportatore, redatto secondo il fac-simile allegato 6, riportante le seguenti informazioni:
a- anagrafica completa dell'esportatore;
b- numeri d'identificazione degli animali;
c- data di nascita degli animali nati dopo il 1° gennaio 1998;
d- per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi il relativo peso vivo.

2. copia della prova d'uscita dal territorio doganale della Comunità fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni alle esportazioni.

3. copia della dichiarazione di esportazione.

Art. 24
Compiti dei macelli

I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una apposita dichiarazione sulla base del fac-simile allegato 7 da far pervenire all'AGEA entro il 30 giugno, salvo cause di forza maggiore, per consentire i successivi prescritti adempimenti di controllo ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:

1. numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;
2. peso carcassa dei vitelli come definito dall'articolo 25;
3. data di macellazione;
4. paese di provenienza dell'animale;
5. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Le strutture di macellazione devono numerare progressivamente gli attestati rilasciati e registrarne il rilascio con l'indicazione della persona fisica o giuridica a cui è stato rilasciato.

Qualora le strutture di macellazione non dispongano già di un registro ufficiale contenente le predette informazioni dovranno predisporlo ex-novo sulla base del fac-simile allegato 8. Al fine di verificare che il registro sia conforme al citato fac-simile, lo stesso deve essere vistato dal competente Assessorato regionale all'agricoltura, anche successivamente alle registrazioni.

Art. 25
Animali ammissibili

L'acquisizione del diritto al premio si ha per le seguenti categorie di capi macellati o esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità:

a- vitelli di età superiore ad 1 mese ed inferiore a 7 mesi, il cui peso carcassa, come di seguito definito, sia inferiore a 160 Kg se macellati, o il cui peso vivo sia uguale o inferiore a 290 Kg se esportati;

b- tori, manzi, vacche e giovenche di età uguale o superiore ad 8 mesi.

Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognonata, rilevato dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della rognonata, il peso rilevato è aumentato di:

a- 3,5 Kg per il fegato;
b- 0,5 Kg per i rognoni;
c- 3,5 Kg per il grasso di rognonata.

Art. 26
Organismi

La trasmissione dei dati di cui agli attestati del macello può avvenire per via telematica da parte di Organismi riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riconoscimento che potrà comunque essere revocato con apposito provvedimento.

Per l'ottenimento del riconoscimento gli Organismi devono presentare apposita richiesta secondo il fac-simile allegato 9, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari – div. X, via XX Settembre n. 20 – 00178 Roma, allegando l'originale delle deleghe delle strutture di macellazione che intendono avvalersi di tale modalità di trasmissione, nelle quali dovrà figurare in particolare che la responsabilità dei dati trasmessi all'Organismo rimane a carico del macello e che lo stesso si impegna a sottoporsi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le deleghe delle strutture di macellazione di cui al comma precedente, dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato 10.

Gli Organismi riconosciuti devono garantire l'assoluta integrità dei dati trasmessi dai macelli, impegnarsi a rilasciare alle Amministrazioni competenti, ove richiesto, i dati in questione anche su supporto cartaceo e per la trasmissione dei dati dovranno attenersi al protocollo di scambio concordato con l'AGEA che si impegna a garantirne la riservatezza qualora i dati ricevuti rivestono carattere sensibile per le strutture di macellazione

Qualora il produttore faccia macellare i propri animali presso una struttura di macellazione aderente ad un Organismo riconosciuto non deve allegare alla domanda di premio alcun attestato, mentre per gli animali oggetto di scambi intracomunitari, dopo il periodo di detenzione, le strutture di macellazione, anche se aderenti ad un Organismo, sono tenute a rilasciare ugualmente l'attestato del macello, se richiesto.

Il Ministero delle politiche Agricole e Forestali provvede a pubblicare sul proprio sito internet (www.politicheagricole.it) l'elenco degli Organismi riconosciuti e degli stabilimenti di macellazione ad essi aderenti.

Non verranno riconosciuti negli Organismi gli stabilimenti che usufruiscono della deroga, in merito al trasferimento ed alla stabulazione dei bovini, prevista dall'articolo 5 comma 3 punto a) del decreto Legislativo 1° settembre 1998 n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".

Qualora un macello a capacità limitata intende aderire ad un Organismo riconosciuto, deve allegare, alla delega di rappresentanza, una apposita dichiarazione nella quale sia esplicitamente riportato che non usufruisce delle deroga di cui al comma precedente.

Sezione VI
Premi supplementari

Art. 27
*Integrazione al premio alla macellaz*ione

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne apposita richiesta sulla domanda del citato premio alla macellazione.

Il premio è corrisposto esclusivamente per i capi macellati delle seguenti categorie di animali:

- bovini maschi;
- giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.

Per poter beneficiare del premio il produttore deve detenere il capo almeno 5 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.

Art. 28

Integrazione al premio vacche nutrici

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio vacche nutrici deve farne apposita richiesta nell’ambito del citato premio di mantenimento delle vacche nutrici.

Il premio è corrisposto esclusivamente per le vacche e le giovenche iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.

Per la verifica dell’iscrizione ai relativi libri genealogici, per le vacche e le giovenche, i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dalla Associazione Italiana Allevatori.

Art. 29

Integrazione per bovini maschi macellati

In attuazione a quanto disposto all'articolo 20 del Decreto n. 122 del 16 marzo 2000, il premio supplementare è corrisposto:

a) per 19 Meuro per i bovini maschi di cui al precedente articolo 27;

b) per 5 Meuro ai produttori che ne facciano esplicita richiesta, per i capi che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2081/92 oppure per i capi appartenenti ad allevamenti condotti ai sensi del reg. (CE) n.1804/1999 in materia di agricoltura biologica, o che aderiscono a disciplinari di produzione approvati con apposite leggi regionali;

c) la restante somma, pari a 30,1 Meuro per il 2002 e successivi è versata ai produttori singoli od appartenenti ad Organizzazioni che operino sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1760/2000 da almeno 5 mesi antecedenti il giorno della presentazione della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000, relativamente a tecniche di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. Le Organizzazioni devono inviare preventivamente all’AGEA l’elenco degli aderenti completo di tutti i dati anagrafici dei produttori.

Art. 30
Importi massimi

L'importo di premio che può essere corrisposto per i bovini maschi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 29 non può superare 150 euro/capo, che si aggiungono agli importi erogati ai sensi del disposto dell'articolo 29, lettera a).

Eventuali economie derivanti dall'applicazione delle lettere b) e c) del precedente articolo 29, si sommano agli importi di cui alla lettera a) dello stesso articolo 29.

Sezione VII
Disposizioni finali

Art. 31
Controlli e pagamenti

l'AGEA, nel corso dei periodi di detenzione degli animali per il premio speciale e per le vacche nutrici, programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dal regolamento CEE n. 3887/92 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione, e provvede a effettuare i relativi pagamenti dopo l'espletamento dei controlli stessi, fatte salve le disposizioni di cui all'art.33 del D. L.vo 18 maggio 2001 ,n.228

L'AGEA è autorizzata, qualora possibile, a versare, successivamente al 16 ottobre, un acconto di aiuto pari alla percentuale di cui all'articolo 41 del regolamento CE n. 2342/1999 degli importi dovuti.

Art. 32
Diminuzione del numero di animali

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'AGEA entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.

Il produttore può tuttavia sostituire le vacche e le giovenche dichiarate in domanda con altre vacche o con giovenche eleggibili al momento della sostituzione, nel rispetto

dei limiti prescritti per le giovenche, purché la sostituzione avvenga entro i 20 giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa all'AGEA per iscritto, nel termine di 10 giorni successivi alla sostituzione e, comunque, entro il periodo di detenzione obbligatoria degli animali.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono comunicare all'AGEA dette inesattezze, entro 10 giorni lavorativi successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.

Art. 33
Sanzioni

L'AGEA effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 3887/92, e se del caso provvede a comminare le sanzioni in esso previste.

Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'AGEA provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti, sulla base delle comunicazioni che il Ministero della Sanità farà pervenire direttamente all'AGEA e le aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.

In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio è esteso a 3 anni; nei casi di recidive successive l'esclusione è estesa a 5 anni.

Art. 34
Comunicazioni

L'AGEA provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte del regolamento CE 2342/1999 entro i termini stabiliti informandone anche il Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) – Rod dansk maelkerace (RMD),

Ayreshire,

Armoricaine.

Bretonne Pie-noire,

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN),

Friesian-Holstein, Holstein. Black and White Friesian, Red and White

Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique,

Sortbroget dansk maelkerace (SDM),

Deutsche Schwrzbunte, Schwrzbunte Milckrasse (SMR),

Groninger Blaarkop,

Guernsey.

Jersey,

Malkekorthorn,

Montbèliarde,

Reggiana,

Valdostana Nera

ALLEGATO 2

Razze e libri genealogigi da carne

Associazione libro	Codice	Razza
A.N.A.C.L.I.	101	Charolais
	102	Limousine
A.N.A.B.I.C.	203	Chianina
	204	Marchigiana
	205	Maremmana
	206	Podolica
	207	Romagnola
A.N.A.P.R.I.	308	Pezzata Rossa - linea carne
A.N.A.BO.RA.PI.	409	Piemontese

ALLEGATO 3

Tabella di conversione in unità di bovino adulto

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0;6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

ALLEGATO 4

Designazione delle merci
Cereali
Frumento duro
Altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro
Segala
Orzo
Avena
Granturco
Sorgo da granella
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
Granturco dolce
Semi oleosi
Fave di soia
Semi di ravizzone e di colza
Semi girasole
Proteiche
Piselli
Fave e favette
Lupini dolci
Lino non da fibre
Semi di lino
(Linum usitatissimum L.)

ALLEGATO 5

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

ATTESTATO DEL MACELLO

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE PROVINCIA N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prog.	Data di macellazione	Marca Auricolare	Codice Azienda Ultima Provenienza	N° di macellazione	Peso Carcassa Vitelli
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Data

Firma responsabile del macello

ALLEGATO 6

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

ATTESTATO DELL'ESPORTATORE

REGIONE

QUADRO A - ESPORTATORE

REGIONE PROVINCIA

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE

Prog.	Data di esportazione	Marca Auricolare	Data di nascita	Peso vivo Vitelli
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Data

Firma dell'esportatore

ALLEGATO 7

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

REGISTRAZIONE DEL MACELLO

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE PROVINCIA N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (domicilio o sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISS NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO C - DICHIARAZIONI

Dichiara :

di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione del premio alla macellazione dei bovini di cui ai Regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999, nonché di tenere aggiornato il registro previsto dal Decreto ministeriale di applicazione della citata normativa comunitaria.

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relativi alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per falsa dichiarazione.

di aver macellato nel corso dell'anno 2001 n. [ ] bovini.

Data

Firma responsabile del macello

ALLEGATO 8

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI MACELLAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL MACELLO

REGIONE

PROVINCIA

N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

PREF. NUMERO

Cod. ISTAT

COMUNE

PROV.

C.A.P.

DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PER IL VISTO

Firma responsabile del macello

Data

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Totale pagine del registro

Pag. n.

ALLEGATO 8

REGISTRO DI MACELLAZIONE

Prog	Data di macellazione	Codice Capo	Codice ultima azienda	Sigla paese di provenienza	Numero di macellazione	Peso carcassa vitelli kg	Data spedizione dati
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Firma del funzionario responsabile

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Data

Pag. n.

ALLEGATO 9

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIEMTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
UFFICIO X - CARNI

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento quale Organismo abilitato alla trasmissione telematica dei dati relativi alle macellazioni, di cui all'articolo 35 par. 1 5° comma del Reg. CE 2342/1999.

QUADRO A - ORGANISMO

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

COGNOME NOME SESSO

M F

CODICE FISCALE DATA NASCITA

COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Dichiara:

a) di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione del premio alla macellazione dei bovini di cui ai Regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999;

b) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relative alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per le false dichiarazioni;

Si impegna:

a) a mettere a disposizione dell'Organismo pagatore, a titolo gratuito, le proprie apparecchiature e procedure informatiche (hardware e software) per la gestione dei dati e per la trasmissione per via telematica;

b) a tenere costantemente aggiornato il data base contenente i dati previsti dal regolamento CE n. 1760/2000 e 2342/1999 nonché le relative norme nazionali di applicazione;

c) a inviare telematicamente i dati afferenti alla macellazione con cadenza settimanale e secondo procedure e modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del protocollo di scambio dati disposto dall'Organismo pagatore;

d) a rendersi disponibile a qualsiesi successivo adempimento che potrà essere disposto dall'Organismo pagatore.

Pertanto richiede di essere riconosciuto come Organismo abilitato alla trasmissione dei dati relativi alle macellazioni di cui ai regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999, a tal fine allega l'elenco riepilogativo e copia delle deleghe di rappresentanza dei macelli aderenti all'Organismo per la trasmissione telematica dei dati.

data   Firma del responsabile

ALLEGATO 10

DELEGA DI RAPPRESENTANZA

QUADRO A - MACELLO

REGIONE

PROVINCIA

N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

PREF. NUMERO

Cod. ISTAT

COMUNE

PROV.

C.A.P.

QUADRO B - RESPONSABILE DEL MACELLO

COGNOME

NOME

SESSO

M F

CODICE FISCALE

DATA NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREF. NUMERO

COD. ISTAT

COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREMESSO

- che il regolamento CEE n. 1760/2000 prevede l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e piò in particolare la realizzazione di una banca dati informatizzata;
- che il regolamento CEE n.1254/1999, del Consiglio, stabilisce che possono beneficiare degli aiuti comunitari solo i bovini identificati e registrati in conformità del regolamento CEE n. 1760/2000;
- che il regolamento CE n. 2342/1999, della Commissione, stabilisce che il macello rilasci un attestato di macellazione per certificare alcuni dati indispensabili all'erogazione dei premi;
- che lo stesso regolamento CE n. 2342/1999 prevede all'articolo 35 (paragrafo 1, 5° comma) che i dati relativi all'attestato possono essere trasmessi per via informatica per il tramite di un Organismo riconosciuto, esclidendo, per conseguenza, il rilascio cartaceo dei medesimi attestati;
- che la scrivente dispone di apposite apparecchiature informatiche (hardware e software) sia per la gestione dei dati relativi all'applicazione dei Reg. CE n. 1760/2000 e 2342/1999 sia per la successiva trasmissione in via telematica degli stessi;

DICHIARA

- di dare mandato al…………………………. Con sede in ……………… Via/le……………………
  a rappresentarla presso le Amministrazioni dello Stato in relazione all'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
- di dare il proprio consenso, ai fini della legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali) per il trattamento e comunicazione dei dati che che entreranno in possesso del ………………… solo ed esclusivamente nei confronti delle Autorità competenti, secondo correttezza e massima riservatezza. Tali dati saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici.
- di impegnarsi a:
  a. mettere a disposizione del …………………… a titolo gratuito, le proprie apparecchiat informatiche (hardware e software) per la gestione dei dati e per la successiva trasmissione in via telematica;
  b. tenere costantemente aggiornato il data base contenente i dati previsti dal regolamento CEE n. 1760/2000 e 2342/1999 nonché delle relative norme nazionali di applicazione;
  c. inviare via madem i dati afferenti alla macellazione dei capi con cadenza settimanale (entro il lunedì di ogni settimana) e secondo procedure e modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del protocollo di scambio dati disposto dalle competenti Autorità;
  d. assumersi ogni responsabilità nell'acquisizione dei dati in base a quanto previsto dalla dalla normativa comunitaria e nazionale;
  e. sottoporsi alle eventuali verifiche e controlli, eventualmente anche da parte del ……… che potranno essere disposti senza preavviso dalle Autorità competenti dello Stato italiano;
  f. rendersi parte attiva per il trattamento dei dati nel caso di eventuali anomalie riscontrate dalle competenti Autorità per il tramite del ………………… che ha effettuato il trasferimento dei dati;
  g. rendersi disponibile a qualsiesi successivo adempimento che potrà essere disposto dal ……………….. In ragione delle disposizioni impartite dalle competenti Autorità.

Il presente mandato conferito ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, deve intendersi a titolo gratuito e comporta l'impegno del sottoscritto mandante di rispettare tutte le sopracitate dichiarazioni.

(luogo e data

IL MANDANTE
(il macello)

Per accettazione
IL MANDATARIO

Timbro e firma

Timbro e firma

01A13741

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(4652508/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.